

30 Maggio X OSSERVATORI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARE A ORTI/GIARDINI URBANI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: OGGETTO

1. Con il presente Regolamento Roma Capitale intende disciplinare i criteri e le modalità per l'affidamento in comodato d'uso a titolo gratuito di aree verdi pubbliche di proprietà di Roma Capitale da destinare alla realizzazione di progetti a "Orti/Giardini Urbani" (OGU), ad Associazioni o a Gruppi Costituiti (AGC) no profit. Tali aree saranno individuate nell'ambito delle zone del Piano Regolatore Generale compatibili con le finalità previste dal presente Regolamento.

Art. 2: DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento si definisce:

1. **AREA DESTINATA AD ORTI/GIARDINI URBANI (OGU):** terreno di proprietà di Roma Capitale dato in affidamento ad Associazioni o Gruppi Costituiti (AGC) no profit per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU.
2. **ORTO/GIARDINO URBANO (OGU):** lotto di terreno di area non superiore ai 60 mq destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.
3. **ORTO/GIARDINO CONDIVISO:** area non superiore ai 200 mq da coltivare collettivamente a scopo sociale.
4. **ORTO/GIARDINO DIDATTICO:** area non superiore ai 200 mq da destinare alle scuole presenti nel Municipio di competenza territoriale.
5. **ASSOCIAZIONI O GRUPPI COSTITUITI (AGC):** Associazioni o Gruppi costituiti no profit.
6. **ASSEGNATARIO:** chiunque abbia avuto in assegnazione dall'AGC un lotto da coltivare ad orto/giardino.

Art. 3: FINALITA' E OBIETTIVI

1. Gli obiettivi che Roma Capitale intende perseguire attraverso la realizzazione di OGU sono:
 - promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale;
 - offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro;

- promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio di Roma Capitale e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio", di "ambiente", di "socialità", recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali, migliorandone anche l'aspetto estetico, sia le conoscenze e le tradizioni della cultura contadina del territorio;
- promuovere stili di vita positivi e lo sviluppo di attività fisiche con il coinvolgimento dei segmenti più deboli della società e l'accrescimento di una cultura alimentare sana e sicura;
- favorire l'integrazione, l'inclusione sociale, la solidarietà e l'intercultura;
- favorire l'acquisizione di competenze agricole attraverso la formazione nel settore, concependo l'orto urbano come "campo di prova" anche per attività di trasformazione dei prodotti del suolo;
- favorire l'autoproduzione/l'autosostentamento alimentare.

(5) FORMARE Gruppo di lavoro

Art. 4: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. L'individuazione delle aree verdi pubbliche da destinare alla realizzazione e la gestione di OGU spetta al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, in accordo con il Municipio di competenza territoriale. Qualora dette aree non fossero in carico al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, quest'ultimo si attiverà in merito alle procedure di acquisizione dell'area.

Art.5: PARTI INTERESSATE E DEFINIZIONE DEI RUOLI

1. Al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, spetta, in fase preliminare, l'individuazione di aree verdi pubbliche da destinare a OGU.
2. Al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, compete:
 - L'affidamento della o delle aree oggetto di OGU;
 - Il coordinamento tra le strutture capitoline centrali e territoriali;
 - Il compito di organizzare riunioni semestrali, estese a tutti i Municipi e alle Associazioni, al fine di monitorare lo stato dell'arte degli OGU di Roma Capitale;
 - Il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati sugli OGU presenti entro i confini di Roma Capitale;
 - La programmazione, ogni 2 anni, di analisi di campioni di suolo e delle acque d'irrigazione per evidenziare eventuali contaminazioni, soprattutto da metalli pesanti, ai fini del consumo alimentare. Qualora vengano evidenziati tassi di inquinamento che non consentano l'utilizzo alimentare dei prodotti, verranno inibite le produzioni agricole ai fini del consumo alimentare e valutate forme di produzione alternativa a scopo didattico, estetico o altro.
3. Al Municipio in cui ricade il terreno dove realizzare il progetto a OGU, compete:
 - l'affidamento della o delle aree oggetto di OGU di appartenenza municipale;
 - Il controllo delle attività connesse agli OGU svolte dall'AGC affidatario sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento;
 - la presentazione al competente Servizio del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di una relazione annuale dettagliata e aggiornata sulle aree date in adozione e sulla valutazione della loro gestione;
4. All'AGC che ha avuto in affidamento diretto in comodato d'uso un terreno di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU, spetta:
 - la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei lotti
 - la redazione della graduatoria in base ai criteri di cui all'Art. 14

- la corretta gestione delle attività riportate all'Art. 18 in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, Allegato 2 al presente Regolamento.

Art. 6: STRUTTURA DI MEDIAZIONE TRA LE PARTI

1. Allo scopo di consentire un dialogo costruttivo tra le parti interessate, verrà costituita una struttura di mediazione formata almeno da:
 - N° 1 referente del Municipio territorialmente competente;
 - N° 1 referente del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile;
 - N° 1 rappresentante dell'AGC.

Art. 7: RICHIESTA DELLA O DELLE AREE – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1. La richiesta di una o più aree di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, deve essere presentata esclusivamente da AGC non aventi scopo di lucro.
2. L'istanza deve essere presentata al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e, per conoscenza, al Municipio di competenza territoriale o viceversa, nel caso si tratti di area di competenza municipale.
3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
 - L'Atto Costitutivo dell'AGC;
 - Lo Statuto dell'AGC;
 - Il Regolamento interno adottato;
 - Il "Progetto" contenente una relazione descrittiva e i relativi elaborati grafici.
Tale "Progetto" sarà sottoposto alla valutazione di un'apposita Commissione composta da un membro del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, da un membro del Municipio di competenza.
4. Qualora su una medesima Area presentino progetti più AGC, il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, sentito il Municipio territorialmente competente, può riservarsi di suddividere l'Area in sub-Aree al fine di soddisfare il maggior numero di AGC possibile.

TITOLO II – AFFIDAMENTO DELLE AREE

Art. 8: COMODATO D'USO GRATUITO

1. Le aree vengono affidate all'AGC dal Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile o dal Municipio territorialmente competente, nel caso si tratti di aree municipali.
2. L'affidamento delle aree avviene in comodato d'uso gratuito ai sensi del libro IV - capo XIV del codice civile (articoli 1803 e seguenti che si intendono qui tutti richiamati), tramite stipula di apposita Convenzione tra il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, il Municipio di appartenenza e l'AGC richiedente.

Art. 9: DURATA E RINNOVO

1. Il contratto di comodato d'uso gratuito ha durata massima di cinque anni a decorrere dalla data di stipula della relativa Convenzione ed è rinnovabile di ulteriori cinque anni previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 14. L'eventuale rinnovo, sarà approvato con apposita Determinazione Dirigenziale a seguito della presentazione di istanza dall'AGC comodatario presso il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di scadenza della Convenzione in atto.
2. La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento.

BOZZA

Art. 10: REVOCA

1. Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di revoca del contratto di comodato d'uso gratuito all'AGC dell'intera area destinata ad OGU, o di parte di essa, nel caso in cui sopravvenuti motivi di pubblico interesse lo rendano necessario, senza che alcun indennizzo o risarcimento sia dovuto all'AGC.

Art. 11: RISOLUZIONE

1. Qualora allo scadere della Convenzione l'Amministrazione Capitolina non provvedesse al rinnovo, l'AGC affidatario ha l'obbligo di rimuovere entro tre mesi tutte le attrezzature e le strutture installate e riportare il terreno allo stato originale entro la stagione culturale in corso, sollevando l'Amministrazione Capitolina da qualsiasi onere e spesa.

TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Art. 12: ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

1. Le domande dei cittadini per l'affidamento di un OGU vanno presentate direttamente all'AGC affidatario che avrà il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei criteri di cui all'Art. 14, da comunicare tempestivamente al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile.

Art. 13: REQUISITI

1. I cittadini richiedenti un lotto da coltivare devono essere in possesso dei requisiti sotto riportati:
 - Essere residenti nel Municipio in cui ricade l'area oggetto di OGU,
 - Essere in possesso di permesso di soggiorno, se soggetti extracomunitari;
 - Non essere proprietari, o comunque non avere nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale, ovvero non essere conviventi di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale;
 - per ogni nucleo familiare, può essere assegnato un solo lotto.
2. Nella graduatoria stilata dall'AGC saranno privilegiati i cittadini che appartengano alle categorie sotto riportate:

SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI:

- Disoccupati/inoccupati con famiglia a carico e, nell'ambito di tale categoria, coloro i quali hanno il maggior numero di soggetti a carico;
- Disoccupati/inoccupati senza soggetti a carico;
- Pensionati a basso reddito pensionistico e, nell'ambito di tale categoria, coloro i quali hanno il maggior numero di soggetti a carico;
- Lavoratori a basso reddito lavorativo e, nell'ambito di tale categoria, coloro i quali hanno il maggior numero di soggetti a carico.

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP:

- Soggetti che seppur portatori di handicap hanno sufficienti capacità motorie per poter intraprendere le attività di coltivazione, il tutto attestato da apposito certificato medico

SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI:

- Ex detenuti
- Ex tossico dipendenti
- Ex alcool dipendenti

3. Se presenti nella lista delle domande, una quota di almeno 1/5, arrotondata per eccesso sul totale della disponibilità, va riservata a:
- persone portatrici di handicap, con invalidità maggiore al 30% attestata dalla Commissione preposta e/o nella condizione, certificata da un medico della A.S.L., di ottenere benefici risultati terapeutici da questa attività
 - soggetti socialmente svantaggiati.

Art. 14: CONDUZIONE DEL LOTTO

1. La distribuzione dei singoli lotti agli aventi diritto, spetta all'AGC affidatario, sentito il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile. L'AGC deve rendere edotti gli assegnatari dei lotti delle modalità giuridiche di affidamento dell'area da parte di Roma Capitale, assicurandone in toto i termini e le condizioni.
2. L'assegnazione del lotto è personale e non può essere trasferita a terzi.
3. L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da membri del nucleo familiare purché conviventi, come da stato di famiglia. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento temporaneo di qualsiasi tipo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità, non rinnovabili a ulteriori sei, previa accurata dichiarazione scritta in cui venga anche indicato il nome del sostituto cui l'assegnatario affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata entro trenta giorni dall'impedimento all'AGC comodatario che dovrà darne comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio competente.
4. L'AGC affidatario avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale.
5. I disabili assegnatari possono essere coadiuvati dall'amministratore di sostegno o da persone da lui delegate.

Art. 15: RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

1. L'AGC affidatario agirà in nome e per conto proprio e pertanto è responsabile di qualsiasi danno che i terzi potrebbero subire in dipendenza dell'esecuzione delle attività connesse alla conduzione degli OGU e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti di Roma Capitale.
2. La responsabilità riguardo alla conduzione dei lotti individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari, anche con riguardo ad eventuali danni derivanti a persone o a cose.

Art. 16: REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO

1. L'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, informato il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e il Municipio territorialmente competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
 - Impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi
 - Mancata coltivazione per un periodo di sei mesi
 - Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune o in altro Municipio di Roma Capitale
 - Inottemperanza a quanto riportato all'articolo 3 "Finalità ed Obiettivi"
 - Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e sub-affidamento, parziale o totale a terzi
 - Revoca da parte di Roma Capitale o del Municipio di appartenenza per motivi di pubblico interesse
 - Turbativa della convivenza civile
2. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

3. In caso di decesso dell'assegnatario, il familiare convivente, se in possesso degli opportuni requisiti, ha il diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In caso di mancanza del familiare convivente, o di rinuncia da parte del familiare stesso, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

TITOLO IV – GESTIONE

Art. 17: PRINCIPI GENERALI

1. Nel rispetto delle finalità di cui al Titolo I, nelle Aree destinate a OGU si svolgeranno le seguenti attività, che andranno comunque concordate con il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e con il Municipio di competenza territoriale:
 - Gli AGC dovranno condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o dei gruppi loro affidati con le realtà territoriali, perseguendo finalità d'inclusione sociale.
 - Per favorire il percorso di socializzazione, gli affidatari potranno organizzare iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc.), coinvolgendo le scuole e altre realtà associative del territorio.
 - I prodotti degli OGU non devono essere oggetto di finalità commerciali. Gli AGC possono svolgere attività di autofinanziamento finalizzate al solo rimborso delle spese sostenute per la gestione e le attività svolte. L'AGC affidatario dell'area deve munirsi di un proprio Regolamento interno coerente con il presente Regolamento di Roma Capitale.
 - Onde evitare appropriazioni indebite e l'ingresso di animali nell'area coltivata, l'AGC potrà provvedere a recintare l'intera area oggetto di OGU con rete metallica e pali di castagno eventualmente schermata da vegetali oppure con siepe fitta oppure con canne tenute insieme da fil di ferro. La recinzione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione esaminatrice del progetto di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
 - Ogni nuova infrastruttura, nonché le eventuali modifiche a quelle già esistenti, è subordinata all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
 - Le attività svolte negli OGU non dovranno disturbare il quartiere, soprattutto la sera e durante la notte ed è proibito l'accesso e il parcheggio di veicoli a motore sul terreno messo a disposizione per la coltivazione.
2. Tutti i cittadini possono visitare le Aree destinate ad OGU, fruendo degli spazi e dei servizi ricreativi predisposti nelle zone a giardino, senza comunque interferire e disturbare l'attività di coltivazione dei Soci Assegnatari.
3. Le attività svolte non potranno essere finalizzate al conseguimento di alcuna forma di lucro.

Art. 18: CONDIZIONI FINANZIARIE

1. Le aree destinate alla realizzazione di progetti a OGU presentati da AGC, saranno concessi all'AGC a titolo gratuito. La realizzazione del progetto grava economicamente sull'AGC affidatario ed è pertanto senza rilevanza contabile per Roma Capitale.
2. È a carico dell'AGC affidataria l'attivazione delle utenze dell'acqua ed il suo consumo.

Art. 19: SITUAZIONI PREGRESSE

1. L'Amministrazione Capitolina si impegna a riconoscere esperienze pregresse di OGU se conformi al presente Regolamento.

Art. 20: OBBLIGHI DELL'AGC AFFIDATARIO

1. L'AGC affidatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento, le condizioni contenute nella Convenzione (Allegato 1 al presente Regolamento) e le norme di conduzione e manutenzione di cui al "Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU" (Allegato 2 al presente Regolamento):

1. L'AGC si impegna a:

- Garantire la cura, l'ordine, la pulizia dell'area affidata e a farla coltivare dagli assegnatari con continuità;
- Assicurare che le attività di coltivazione siano attuate con tecniche di coltivazione biologica per la salvaguardia degli assegnatari, degli utenti dell'Area e dell'ambiente;
- Garantire lo smaltimento dei rifiuti organici vegetali e/o degli scarti di lavorazione nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.

Art. 21: CONTROLLI E SANZIONI

- L'Amministrazione Municipale competente territorialmente provvederà al controllo sul corretto e conforme utilizzo dell'intera Area destinata ad OGU e di ciascun lotto assegnato, sulla base di quanto disposto dall'Allegato 2 al presente Regolamento e dai conseguenti atti attuativi.
- L'Amministrazione Municipale, in caso di accertata violazione della Convenzione, ovvero in seguito a rilevata inosservanza anche di una sola delle disposizioni del presente Regolamento, valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'AGC affidatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a rimuovere le cause della violazione ovvero a conformarsi agli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Perdurando l'inadempienza oltre tale data, il rapporto d'assegnazione si intenderà risolto di diritto. Le infrazioni rilevate vanno comunicate tempestivamente al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile prima di procedere all'invio della raccomandata.

Art. 22: DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che ciascun soggetto assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Roma Capitale rimane esclusa da ogni responsabilità civile e penale.
2. L'AGC affidatario è tenuto a segnalare repentinamente al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio di competenza territoriale eventuali danni, guasti o inconvenienti vari.
3. L'AGC assume in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, per tutti i danni ed infortuni di qualsiasi natura eventualmente subiti da parte di persone, di cose, di animali, di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili. L'Amministrazione Capitolina è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro e l'AGC assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione stessa da ogni pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a utenti, terzi e animali in relazione allo svolgimento delle attività e che possa derivare direttamente o indirettamente.
L'AGC dovrà attivare apposita assicurazione da mantenersi in vigore per tutta la durata del contratto contro i rischi di Responsabilità civile verso terzi (RCT). L'Amministrazione Capitolina sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'AGC.
4. Le norme indicate non sostituiscono leggi, norme e regolamenti vigenti a carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.